

in data

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in
Varallo Pombia nella residenza municipale con la presente convenzione da valersi per
ogni conseguente effetto di legge

P R E M E S S O

- che i Comuni di Varallo Pombia e Bogogno con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali n° _____ del _____ esecutive ai sensi di legge, hanno approvato il testo della presente convenzione disciplinante il servizio associato di Polizia Locale;

Tra i sottoscritti comparenti

Comune di Varallo Pombia con sede in Varallo Pombia (NO), Via Simonetta 3, CF. P.IVA 00366270031 rappresentato dal Sindaco pro – tempore, Dott. Joshua Carlomagno, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Varallo Pombia, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____, esecutiva ai sensi di legge

in data

Comune di Bogogno con sede in Bogogno (NO), Piazza Dottore Orazio Palumbo 5, C.F./P. IVA 00429660038, rappresentato dal Sindaco pro – tempore, Pietro Sacco, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Bogogno, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____, esecutiva ai sensi di legge

Articolo 1. Premessa

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata della Funzione polizia municipale e polizia amministrativa locale.
2. La gestione associata di cui al precedente comma ha la finalità di perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza ottimizzando le risorse umane e strumentali a disposizione.
3. La gestione associata svolge tutte le funzioni attinenti alle attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, giudiziaria e ad ogni altra materia demandata da leggi o regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Locale. Le attività e procedure di riferimento, assolvono alle seguenti finalità:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana, la polizia amministrativa, la polizia ambientale, l'edilizia, il commercio ed i pubblici esercizi;
- b) effettuare i controlli sulla mobilità e sulla sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti stradali di concerto con le forze e altre strutture di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada), nonché l'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di specifico accordo con la Dirigenza scolastica;
- c) assicurare la tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- d) assicurare la tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva delle attività di polizia edilizia ed ambientale, anche in relazione ad eventuali sistemi di gestione certificati ed implementati dai singoli Comuni;
- e) assicurare la tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale attraverso attività di prossimità, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, quest'ultime nei termini previsti dall'articolo 5 della Legge 65/1986;
- f) svolgere attività di supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- g) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e di compiti istituzionali del Comune;
- h) collaborare con gli organi di Polizia dello Stato e di protezione civile nel soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano il loro intervento;
- l) emettere i provvedimenti di competenza.

Articolo 2. Funzioni affidate

- 1) L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività di polizia locale e amministrativa già posti in esecuzione negli enti locali associandi. Le funzioni del Servizio Associato di Polizia Locale, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2, sono:
 - a) polizia amministrativa;
 - b) polizia commerciale ed annonaria, compresa la gestione dei mercati ordinari, straordinari e delle fiere dei prodotti dell'ingegno con versamento dei canoni ai rispettivi comuni;
 - c) polizia edilizia;
 - d) polizia ambientale;
 - e) polizia stradale;
 - f) polizia urbana;
 - g) polizia rurale e veterinaria, laddove la gestione amministrativa dei cani e degli altri animali randagi è gestita autonomamente dal comune territorialmente competente rispetto al luogo di cattura/rinvenimento;
 - h) pubblica sicurezza;
 - i) polizia igienico sanitaria;
 - j) educazione stradale;
 - k) cessione fabbricati, e gestione adempimenti amministrativi per extracomunitari;
 - l) accertamenti per il rilascio autorizzazioni occupazioni suolo pubblico;
 - m) rilascio autorizzazioni per installazione insegne pubblicitarie;
 - n) comunicazioni e collaborazione con Uffici Tributi dei Comuni per la gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali comunali;
 - o) controllo periodico e su richiesta dei Comuni, della vegetazione a ridosso delle viabilità pubblica;
 - p) servizio di controllo del territorio;

- q) servizio di informazione e comunicazione;
 - r) servizio rilascio licenze ed autorizzazioni di PS e commerciali di competenza comunale;
 - s) servizio di scorta e trasporto gonfalone svolto in ragione delle risorse disponibili prioritariamente per i rispettivi Comuni di dipendenza ed in subordine per i Comuni che forniscano risorse umane alla presente convenzione;
 - t) servizio di assistenza per i funerali e manifestazioni varie;
 - u) servizio di assistenza accesso scolastico;
 - v) accertamenti anagrafici;
 - w) gestione verbali e contenzioso;
 - x) riscossione proventi e formazione del ruolo per la relativa riscossione;
 - y) formazione ed aggiornamento;
 - z) segnalazioni ai comuni relative all'illuminazione pubblica ed al cattivo stato di manutenzione delle strade, piazze e vie pubbliche;
 - aa) assistenza tecnica alla gestione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
 - bb) gestione servizio notifiche, fatta salva la collaborazione con altri uffici;
 - cc) funzioni di gestione operativa del servizio stesso;
 - dd) ogni altra funzione potrà essere legittimamente affidata dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 9 della presente convenzione, nell'ambito della normativa vigente o di quella emanata nel corso di durata della medesima convenzione.
- 2) E' esclusa dalla presente convenzione ogni altra funzione non espressamente sopra richiamata e non attinente le funzioni di Polizia Municipale di cui all'art. 5 della L. 07/03/1986 n° 65 e smi Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale e della L.R. 30 novembre 1987 n° 58 e smi, nonché dall'ambito della normativa vigente o di quella emanata nel corso di durata della medesima convenzione.
 - 3) Il Sindaco del Comune Capo Convenzione svolge le funzioni di cui all'art. 2 della L. 07/03/1986 n° 65 Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale, nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 9.
 - 4) Il Sindaco del Comune convenzionato avanza le proprie osservazioni al Sindaco del Comune capo convenzione, ovvero in casi contingibili ed urgenti richiede direttamente i necessari interventi al Responsabile del servizio di polizia locale.

Articolo 3. Finalità

- 1) La gestione unitaria è finalizzata a garantire:
 - a) la presenza diffusa su tutto il territorio dei Comuni associati delle forze di P.L. per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, per la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti nelle modalità determinate dalla presente convenzione;
 - b) l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio dei comuni convenzionati;
 - c) il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio di competenza al fine di garantire la tutela e sicurezza della popolazione;
- 2) Viene pertanto costituito il Servizio Associato di Polizia Locale formato dagli agenti dipendenti dai Comuni associati ai sensi della legge n. 65/1986 e smi e del D.Lgs 267/2000 e smi.
- 3) La responsabilità del Servizio di Polizia locale viene affidata alla figura di un Responsabile di servizio - cat. D.
- 4) La sede operativa è in appositi locali presso la sede del Comune di Varallo Pombia che viene qui indicato come comune capo convenzione. Sarà possibile istituire altre sedi degli uffici di polizia locale sia all'interno del Comune di Varallo Pombia che nel Comune di Bogogno nei locali che verranno destinati a tale scopo.

Articolo 4. Comune capo convenzione - Modello organizzativo

- 1) Le amministrazioni contraenti individuano il Comune di Varallo Pombia quale sede e capo convenzione per il coordinamento, l'attuazione e la gestione del servizio/funzione Polizia Locale.
- 2) La gestione associata è organizzata a mezzo della costituzione di un Ufficio comune di Polizia Locale.
- 3) L'ufficio comune di Polizia Locale non è una struttura dotata di personalità giuridica, pertanto l'attività svolta dal medesimo è imputabile giuridicamente ai Comuni convenzionati e l'eventuale personale non dipendente dal Comune di Varallo Pombia, pur restando nella dotazione organica dell'Ente di appartenenza, è distaccato presso la sede del Comando del Servizio Associato di Polizia Locale. Tale soluzione, accentrando gli spazi lavorativi, la gestione operativa del personale e delle attrezzature, comporta di riflesso un efficiente utilizzo delle risorse umane e strumentali, la razionalizzazione delle procedure e, in sintesi, un miglioramento della qualità del servizio rispetto ad una gestione autonoma, da parte dei Comuni convenzionandi, delle risorse rispettivamente disponibili.
- 4) I documenti emessi dalla Polizia Locale nell'ambito del Servizio Associato qui disciplinato recano l'intestazione: Comune di Varallo Pombia – Servizio Associato Polizia Locale – Varallo Pombia – Bogogno, gli indirizzi postali e pec nonché il recapito telefonico dell'ufficio del Comune di Varallo Pombia.
- 5) I documenti emessi dal Servizio Associato per conto dei singoli comuni, quali ad es. le ordinanze di competenza della polizia locale, recano l'intestazione del rispettivo comune.

Articolo 5. Decorrenza e durata della convenzione

- 1) La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata sino al **31/12/2025**.
- 2) L'esercizio unificato del servizio di polizia locale e amministrativa decorre dal giorno successivo alla stipula della presente convenzione.
- 3) L'eventuale recesso anticipato, da comunicarsi formalmente entro il 30/09 di ogni anno, dalla delega di funzioni, sia totale che parziale, impone comunque al Comune recedente di liquidare integralmente con le scadenze inizialmente pattuite, al Comune di Varallo Pombia, gli importi inizialmente concordati sino alla data di cui al precedente comma 1). Il recesso e la cessazione delle funzioni delegate al servizio associato, hanno efficacia dal giorno di esecutività della delibera consiliare che lo sancisce.
- 4) La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento consensuale approvate dal Consiglio Comunale di tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento consensuale contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune. In caso di scioglimento consensuale non opera l'obbligazione di cui al precedente comma 3). La cessazione delle funzioni delegate al servizio associato, ha efficacia dal giorno di esecutività della delibera consiliare di scioglimento consensuale dell'ultimo ente che l'ha approvata, ovvero dal giorno successivo alla naturale scadenza della convenzione.

Articolo 6. Ammissione di nuovi comuni o enti

- 1) L'istanza di ammissione di nuovi Comuni alla funzione associata, deve essere presentata al Comune capo convenzione che la trasmette per conoscenza al Comune associato.
- 2) L'istanza di ammissione è esaminata dalla Conferenza dei Sindaci ed è poi sottoposta all'approvazione dei singoli Consigli Comunali.

Articolo 7. Modifiche della convenzione

- 1) Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi adottate dai Consigli Comunali di tutti gli enti convenzionati.
- 2) Il recesso di Comuni convenzionati o l'adesione di altri Comuni alla gestione associata costituiscono modifica della presente convenzione.
- 3) Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Articolo 8. Ambito territoriale

- 1) L'ambito territoriale del servizio unificato di polizia locale è individuato nel territorio dei Comuni convenzionati.
- 2) Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la legge 7 marzo 1986 n. 65 e s.m.i. e la legge regionale 30 novembre 1987 n° 58 e s.m.i. fanno, si intende esteso a tutti i Comuni convenzionati o che si convenzioneranno con il Comune capo convenzione per tutto il periodo di vigenza delle rispettive convenzioni.
- 3) Relativamente al porto dell'arma, il servizio di polizia locale, dovrà attenersi al regolamento del Comune capo convenzione; se dotato dell'arma in via continuativa, il relativo provvedimento si intende esteso al territorio dei Comuni convenzionati.

Articolo 9. Forme di consultazione

- 1) La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente atto. È composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati.
- 2) Alle riunioni della stessa possono partecipare, su richiesta dei Sindaci, con funzioni consultive, altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento degli scopi indicati dalla convenzione.
- 3) La conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capo convenzione e si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
- 4) Spetta alla Conferenza dei Sindaci:
 - a) stabilire i programmi e gli obiettivi della gestione associata, i cui indirizzi vengono dettati al Responsabile del servizio;
 - b) proporre ai Consigli Comunali degli Enti associati il convenzionamento con ulteriori Comuni, l'ampliamento dei servizi convenzionati, le modifiche al testo della presente convenzione;
 - c) controllare periodicamente, e comunque almeno semestralmente l'andamento della gestione dei servizi convenzionati, il conseguimento degli obiettivi assegnati, l'operato della gestione integrata e la qualità dei servizi prestati;
 - d) fornire il parere sulla nomina del Responsabile del Servizio Associato e quantificare la misura delle relative retribuzioni di posizione e di risultato.
- 5) Entro la fine del mese di febbraio, il responsabile trasmette una relazione sullo stato delle attività attuate in convenzione nel corso del precedente anno solare, con rendicontazione degli accertamenti e relativi proventi introitati in separati conti correnti intestati al servizio di Polizia Locale del comune territorialmente competente a irrogare la sanzione.

Articolo 10. Personale

- 1) Il personale di polizia locale dei Comuni convenzionati che viene assegnato al servizio associato ed impiegato sul territorio dei comuni convenzionati senza alcun vincolo di provenienza, è attualmente il seguente:
 - a) n. 4 unità di personale (n. 1 istruttore direttivo cat. D; n. 3 operatori di Polizia cat. C) dipendenti del Comune di Varallo Pombia;
- 2) Le funzioni di Responsabile del Servizio sono espletate da personale di cat. D, individuato dalla Conferenza dei Sindaci nel rispetto delle modalità di assunzione e di copertura di posti di responsabile di servizio determinati dalla vigente normativa in materia di Enti locali.
- 3) Il Responsabile coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui all'art. 9 della Legge 65/86. Ha altresì il compito di:
 - a) recepire le direttive generali del Sindaco del comune capo convenzione ed elaborare piani operativi;
 - b) svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
 - c) relazionare periodicamente, e comunque tutte le volte che venga richiesto o lo ritenga opportuno, sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato.
 - d) relazionare tempestivamente al Sindaco di ciascun Comune, su richiesta dello stesso, sul servizio svolto nel territorio del proprio Comune o su singoli fatti e/o circostanze;

Articolo 11. Trattamento economico, orario di lavoro e prestazioni straordinarie

- 1) Il suddetto personale mantiene il trattamento giuridico ed economico del rispettivo ente di dipendenza, fatti salvi eventuali miglioramenti economici correlati alla specificità delle attività svolte (es. turnazioni – progetti finalizzati – previdenza integrativa etc.) che a parità di prestazioni dovranno essere riconosciute a tutto il personale coinvolto ed erogati dai rispettivi enti di dipendenza.
- 2) L'orario di servizio del Servizio associato di Polizia locale è definito dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 9, fatto salvo quanto previsto dai vigenti CCNL del comparto funzioni locali.
- 3) L'orario di lavoro articolato in sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato non festivi, nel ricalcare quanto già in essere, viene qui definito come segue:
 - a) responsabile del servizio 35 ore settimanali con orario giornaliero dal lunedì al venerdì di sei ore e il sabato di cinque ore con inizio e fine compreso, di norma, tra le ore 07.00 e le ore 19.00;
 - b) personale di vigilanza che svolge servizi in turno a rotazione periodica per complessive 35 ore settimanali:
 - i) da lunedì a venerdì
 - (1) turno antimeridiano dalle 07.15 alle 13.15, con flessibilità di ½ ora rispetto agli orari di ingresso e di uscita
 - (2) turno pomeridiano dalle 13.00 alle 19.00 con flessibilità di ½ ora rispetto agli orari di ingresso e di uscita
 - ii) sabato mattino :
 - (1) turno antimeridiano dalle 07.00 alle 12.00;
 - (2) turno pomeridiano dalle 12.00 alle 17.00 con flessibilità di un ora rispetto agli orari di ingresso e di uscita;
 - c) Il personale che non effettua prestazione lavorativa in turno:

- i) concorre al calcolo della continuità del servizio di cui all'art. 23 del CCNLL 2016- 2018 di minimo 10 ore giornaliere, non avendo però diritto all'indennità di disagio per turno prevista al c.5 del medesimo articolo.
 - ii) può fruire di una flessibilità oraria di max ½ ora rispetto agli orari di ingresso e di uscita previsti per ogni frazione lavorativa, da compensare in caso di deficit prestazionale giornaliero programmato entro la successiva giornata lavorativa.
- 4) Diverse determinazioni in materia di orario di lavoro concernenti:
- flessibilità oraria;
 - turnazione;
 - orario di servizio;
- potranno essere assunte e autorizzate dal Responsabile del Servizio, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 9, al fine dello svolgimento di particolari servizi straordinari o al fine di migliorare la gestione del servizio svolto.
- 5) Le prestazioni in orario straordinario di lavoro rese per eventi contingenti sono svolte dal personale appartenente al Servizio Associato di Polizia Locale indistintamente su tutto il territorio dei Comuni convenzionati, con congruaggio dei costi di personale da farsi trimestralmente fra gli enti datori di lavoro e il comune sul cui territorio è stato prestato il lavoro straordinario. Nel caso di Comune privo di personale dipendente, i relativi importi verranno da questo liquidati al Comune capo convenzione.
- 6) Stante la peculiarità del servizio di Polizia, in occasioni di eventi straordinari ed imprevisti che ne richiedano la presenza in servizio, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, avverse condizioni meteo climatiche, sinistri stradali, attività di P.G. o amministrativa indifferibile, la prestazione straordinaria andrà comunque resa anche in caso di esaurimento del budget di cui al successivo comma 8, fatto salvo l'obbligo per l'amministrazione comunale sul cui territorio viene svolta l'attività di polizia di garantire la copertura finanziaria dei relativi oneri di maggiorazione oraria per provvedere al congruaggio fra enti indicato al comma 5.
- 7) Le prestazioni in orario straordinario di servizio rese per eventi istituzionali programmati non realizzabili nel corso del normale orario di servizio, sono svolte con organizzazione del servizio attuata nell'ottica della turnazione delle presenze, ove non sia stata espressa la spontanea disponibilità dei singoli operatori.
- 8) Per la copertura finanziaria dei servizi di cui ai precedenti c.5 e 6, le amministrazioni comunali datrici di lavoro comunicano mensilmente al responsabile di servizio di Polizia Locale il budget utile alla copertura delle prestazioni in orario straordinario. Esaurito il budget la prestazione in straordinario, reso in occasione di eventi straordinari programmabili ed indifferibili è rimessa alla volontà negoziale delle parti non potendosi dar luogo all'opzione del riposo compensativo di cui all'art.38 c. 7 CCNLL 14/9/2000 (libera scelta del lavoratore tra liquidazione ore prestate o inserimento in banca ore).
- 9) Gli importi per la copertura finanziaria delle prestazioni straordinarie, ad eccezione di quanto espressamente indicato al precedente c. 6, devono essere contabilizzati in ragione della corrispondente tariffa oraria di prestazione per livello retributivo, indipendentemente dalla libera scelta del lavoratore di fruire di riposo compensativo/banca ore ovvero remunerazione della prestazione resa in straordinario
- 10) Le prestazioni in orario straordinario di servizio rese per eventi organizzati da privati programmati e non realizzabili nel corso del normale orario di servizio, sono svolte con organizzazione del servizio attuata nell'ottica della turnazione delle presenze, ove non sia stata espressa la spontanea disponibilità dei singoli operatori. Tali prestazioni a totale carico dei soggetti organizzatori, oltre alla remunerazione della corrispondente prestazione secondo la tariffa per la fascia oraria in cui è stata eseguita, consentono al lavoratore di fruire, entro un anno, di un riposo compensativo di durata oraria equivalente alla prestazione lavorativa, se questa è stata resa in giorno festivo o di riposo.

- 11) Il lavoratore che rende le prestazioni di cui al c. 12 in giornata non festiva o diversa da quella di riposo settimanale può optare fra la liquidazione dell'intera spettanza parametrata alla fascia oraria ovvero per l'inserimento nella banca delle ore lavorate godendo quindi della liquidazione della sola maggiorazione oraria corrispondente.
- 12) La prestazione lavorativa straordinaria contingente o programmabile indifferibile è rispettivamente autorizzata e disposta dal responsabile del servizio in osservanza delle indicazioni della presente convenzione ed è altresì disciplinata dall'art. 5 c.2 del D.Lgs 165/2001 ed è resa dal lavoratore ai sensi del presente atto e dell'art. 2104 Codice Civile (giusto parere ARAN RAL 206 del 05/06/2011)
- 13) La durata complessiva del lavoro prestato non può superare la media di 48 ore settimanali comprensive delle ore di prestazione straordinaria o rese presso altri enti, calcolata nell'arco temporale di quattro mesi.

Articolo 12. Beni strumentali

Per lo svolgimento delle attività d'istituto sono affidate in comodato d'uso al Servizio Associato di Polizia Locale rappresentato dal Comune Capo Convenzione, gli automezzi, le attrezzature tecniche ed i beni mobili attualmente in uso al servizio di Polizia Locale dei singoli Comuni con il versamento del Comune di Bogogno al Comune di Varallo Pombia della somma forfettaria una tantum di euro 3.000,00 da utilizzarsi per spese di investimento ed acquisto di beni e servizi al fine di migliorare lo svolgimento del servizio di polizia locale nei Comuni associati. Tale somma potrà essere integrata entro il 31/12/2023 in sede di Conferenza dei Sindaci.

Articolo 13. Copertura delle spese di funzionamento del servizio e rapporti finanziari

- 1) Sono a carico dei singoli Comuni che provvedono direttamente a coprire:
 - a) spese di gestione degli uffici siti nei rispettivi territori, ferma restando la verifica e la ricerca di soluzioni di ottimizzazione ed economie di scala;
 - b) utenze fisse e generali degli uffici periferici;
 - c) spese di formazione e aggiornamento professionale del personale;
 - d) le spese afferenti la segnaletica orizzontale e verticale per i rispettivi territori di competenza
 - e) le spese per il personale dipendente impiegato nella convenzione per il vestiario, per gli stipendi, per il salario accessorio previsto nei contratti collettivi, per lo straordinario fatto salvo quanto indicato al precedente art. 11, per i contributi ed ogni altro emolumento dovuto;
 - f) i costi assicurativi, mentre le tasse di proprietà dei veicoli sono sostenute dai Comuni proprietari/possessori degli stessi.
- 2) Il comune di Bogogno, privo di personale avrà:
 - a) Servizio operativo sul proprio territorio per n° 10 ore lavorative settimanali da parte degli operatori di polizia locale del Comune di Varallo Pombia;
 - b) servizio notificazioni ed accertamenti anagrafici all'interno del monte ore di cui al punto a)
 - c) servizio di polizia amministrativa presso la sede di Varallo Pombia del Servizio Associato durante il normale orario di servizio.
- 3) Al fine dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di cui al punto 2) il Comune di Bogogno corrisponderà al Comune di Varallo Pombia una somma annuale omnicomprensiva pari a euro 20.000,00.

Articolo 14. Gestione dei procedimenti sanzionatori e contenzioso

- 1) I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative accertate dal Servizio Associato di Polizia Locale di spettanza dei Comuni, vengono versati su conto corrente intestato al servizio di Polizia Locale del Comune territorialmente competente.

Le spese procedurali e postali nonché la fornitura del materiale necessario all'espletamento del servizio (blocchi verbali, registri, articoli di cancelleria, etc.) sono a carico del comune territorialmente competente all'accertamento.

- 2) I procedimenti esecutivi verranno istruiti per tutta la vigenza della convenzione dal servizio associato di Polizia Locale per conto del Comune competente che dovrà curarne direttamente l'emanazione.
- 3) Il Comune territorialmente competente ove ritenga opportuno ovvero debba necessariamente ricorrere al patrocinio legale in sede di contenzioso, procederà ad incaricare autonomamente il proprio patrocinante sostenendone direttamente i relativi costi.
- 4) Le conseguenze di una mancata tempestiva costituzione in giudizio sono a totale carico del Comune territorialmente competente.

Articolo 15. Destinazioni dei proventi derivanti da accertamenti di violazione alle norme del Codice della Strada

- 1) Ogni Comune aderente alla convenzione provvederà ai sensi dell'art. 208, c. 5 e 5 bis, del D.Lgs. 285/1992, alla ripartizione dei proventi sanzionatori di propria competenza derivanti dall'accertamento di violazioni alle norme del Codice della Strada, riservando alla valutazione di ogni singolo Ente in merito alla destinazione di una quota non inferiore al 12,5% a misure di assistenza e previdenza per il personale di Polizia locale e non inferiore al 12,5% per finanziamento di progetti di potenziamento di servizi finalizzati alla sicurezza urbana e sicurezza stradale, nonché, di servizi di prevenzione alle violazioni di cui all'art. 186 – 186 bis e 187 del cds, rinviando in ogni caso l'adozione dei successivi atti nell'autonomia di ciascun ente.
- 2) Nel caso di volumi sanzionatori accertati annui particolarmente elevati che siano almeno il doppio della media degli accertamenti annuali registrata nelle due annualità precedenti, le ripartizioni minime sopra indicate potranno essere rivalutate con voto unanime della Conferenza dei Sindaci, previo confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
- 3) I valori di riferimento vengono computati calcolando gli importi sanzionatori nel minimo della sanzione edittale.
- 4) La rivalutazione non costituirà modifica della convenzione.

Articolo 16. Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Articolo 17. Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile, alle leggi in materia di polizia locale e alla normativa vigente.